

REGOLAMENTO (CEE) N. 3886/90 DELLA COMMISSIONE

del 27 dicembre 1990

che stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3839/90 del Consiglio, del 20 dicembre 1990, relativo all'apertura di un contingente comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1991) (1), in particolare l'articolo 2,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89 (3), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (4), modificato dal regolamento (CEE) n. 1599/90 (5), ha stabilito le modalità comuni di applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli; che il regolamento (CEE) n. 2377/88 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2996/90 (7), ha stabilito le modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione;

considerando che occorre stabilire le modalità di applicazione del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3839/90;

considerando che, per la ripartizione di tale contingente, occorre tener conto delle correnti commerciali realizzate per questo prodotto; che sono state constatate, da un lato, correnti commerciali per l'Argentina e, dall'altro, per altri paesi terzi e che, di conseguenza, occorre fissare un contingente per l'Argentina e un altro per gli altri paesi terzi;

considerando che è importante che l'Argentina rilasci certificati di autenticità per garantire l'origine dei suddetti prodotti; che è necessario definire il modello di tali certificati e stabilirne le modalità d'impiego;

considerando che il certificato di autenticità deve essere rilasciato da un organismo competente del paese terzo in questione; che l'organismo emittente deve offrire tutte le garanzie necessarie per consentire il buon funzionamento del regime di cui trattasi;

considerando che è opportuno che gli Stati membri trasmettano alla Commissione le informazioni relative alle importazioni in questione;

considerando che per gli altri paesi è opportuno gestire il contingente unicamente sulla base dei titoli d'importazione comunitari, pur derogando da taluni aspetti specifici alle disposizioni applicabili in materia;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il contingente tariffario per i pezzi detti « hampes », congelati, di cui all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3839/90 è ripartito come segue:

- a) 700 t originarie e provenienti dall'Argentina,
- b) 800 t originarie e provenienti da altri paesi terzi.

2. Nell'ambito di detto contingente, possono essere importati soltanto i pezzi interi detti « hampes ».

Articolo 2

1. La sospensione totale del prelievo all'importazione per le carni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera a) è concessa soltanto a condizione che, all'atto dell'immissione in libera pratica, venga presentato un certificato di autenticità.

2. Nel quadro di questo contingente, il dazio applicabile della tariffa doganale comune è fissato al 4 %.

3. Il certificato di autenticità deve essere redatto su un formulario conforme al modello riprodotto nell'allegato I, composto di un originale e di almeno una copia.

Questo formulario deve avere un formato di circa 210 mm x 297 mm. Deve essere usata una carta del peso minimo di 40 g/m² e di colore bianco.

4. Il formulario deve essere stampato e compilato in una delle lingue ufficiali della Comunità; oltre a questa, può essere stampato e compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del paese esportatore.

5. L'originale e le copie devono essere compiati a macchina, oppure a mano in stampatello.

6. Ogni certificato di autenticità deve essere individuato da un numero di rilascio, assegnato dall'organismo emittente di cui all'articolo 4. Le copie devono recare lo stesso numero di rilascio dell'originale.

(1) Vedi pagina 9 della presente Gazzetta ufficiale.

(2) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

(3) GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

(4) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

(5) GU n. L 151 del 14. 6. 1990, pag. 29.

(6) GU n. L 241 del 13. 9. 1980, pag. 5.

(7) GU n. L 286 del 18. 10. 1990, pag. 17.